

COMUNE DI MUCCIA

COMUNE DI MUCCIA
Provincia di Macerata

(Provincia di MACERATA)

Prot.n. **0004511** del **21-04-2017**

Cat. 1 Classe 7 Fasc. 1



Ordinanza n. **460** del 21.04.2017

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26.10.2016 si è verificato un evento sismico di notevole intensità che ha interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale.

VISTO che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita.

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private.

VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016

VISTE l' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 e successive;

VISTO l'esito "E" edificio inagibile, della scheda AeDES di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica **N.69029**, a seguito di sopralluogo effettuato in data 06/01/2017 dalla squadra Aedes N. 1756

sull'edificio sito in : VIA CAMPO DELLA FIERA
identificativo catastale : **Fg. 6 Particella 109**
uso: **ABITATIVO - DEPOSITO**

di Proprietà di:

COMUNE DI MUCCIA – con sede in Via ROMA, 5 – 62034 MUCCIA (MC)
C.F. **00263210437**

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

PRESO ATTO che nei fabbricati di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso.

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati.

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

VISTO l'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 20 Febbraio 2017 n. 14.

ORDINA

l'inagibilità, degli immobili sopra descritti utilizzati come abitazione, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie: